

**SENTENZA N. 1/2018**

**LA CORTE FEDERALE D'APPELLO**

composta dai signori avvocati

<b>Andrea R. Sirotti Gaudenzi</b>	<b>presidente</b>
<b>Dario Lupo</b>	<b>componente</b>
<b>Vito Stucci</b>	<b>componente</b>

riunitasi in camera di consiglio in Roma il 12 gennaio 2018, dopo l'udienza di discussione, ha reso il dispositivo riportato in calce e pronunciato, con motivazione depositata in data 22 gennaio 2018, la seguente

**decisione**

nel procedimento in grado di appello promosso da **ROSSI Maria Grazia**, assistita dagli Avv.ti Prof. Filippo Lubrano e Lorenzo Maria Cioccolini, avverso la sentenza n. 14/2017 del 20 novembre 2017 resa del Tribunale Federale, con la quale, ritenuta la violazione, da parte della medesima, dell'art. 2.1 del RGD, in relazione alle norme richiamate nel capo di incolpazione, le ha irrogato quale tesserata e Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna, la sanzione della inibizione per anni uno e mesi tre a svolgere ogni attività in seno alla FGI e al CONI e a ricoprire carichi e incarichi federali, con il pagamento delle spese di giustizia di € 500.00, da versarsi presso le casse della Federazione entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza di primo grado.

Al termine del processo, le parti hanno rassegnato le seguenti

**conclusioni**

Procuratore Federale: eccepisce in via preliminare l'ammissibilità delle nuove produzioni documentali avversarie, in particolare dell'Allegato 1, contenente una dichiarazione della Signora Sara Miani, in quanto irrituale e tardiva, essendo stata prodotta in secondo grado e, comunque, all'esito dell'attività istruttoria posta in essere nel corso del giudizio di primo grado.

Chiede il rigetto del reclamo presentato dai difensori della Signora Rossi, con conseguente conferma della sanzione irrogata.

La Difesa, con l'Avv. Lorenzo Maria Cioccolini, anche in sostituzione del Prof. Filippo Lubrano, chiede l'integrale accoglimento del gravame presentato, rilevando l'assoluta ammissibilità della nuova documentazione prodotta, in ragione della indispensabilità della stessa.

**fatti e svolgimento del processo**

Con citazione a giudizio innanzi al Tribunale Federale, richiesta dalla Procura Federale, Rossi Maria Grazia (tesserata e Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna), è stata chiamata a rispondere della violazione dell'art. 2.1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, in relazione all'art. 8.4 del Regolamento Organico, che richiama l'art. 1.2 D.M. 18/2/1982 in riferimento al parere del Consiglio superiore della Sanità del 9/4/2008, nonché quanto previsto dalle Procedure federali e Indicazioni Attuative 2017 per «*Aver organizzato le competizioni*

*denominate "Trofeo Principianti", senza richiedere la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale, ma pubblicando sul sito internet istituzionale del Comitato Regionale Emilia Romagna calendari e classifiche, consentendo la partecipazione di atlete non tesserate con la FGI e, in ogni caso, minori degli anni 8. In Cibeno di Carpi il 26/2/2017 e in Calderara di Reno il 14/5/2017».*

Con la pronuncia impugnata il Tribunale ha ritenuto provata la violazione da parte dell'incolpata dell'art. 2.1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina in relazione alle norme richiamate nel capo di incolpazione, conseguentemente irrogando alla incolpata stessa la sanzione dell'inibizione per anni uno e mesi tre a svolgere ogni attività in seno alla FGI ed al CONI ed a ricoprire cariche ed incarichi federali, e condanna al pagamento delle spese di giustizia indicate in euro 500,00.

Contro tale decisione la signora ROSSI Maria Grazia ha proposto in data 14 dicembre 2017 reclamo ex art. 74 del Regolamento di Giustizia Sportiva formulando le seguenti domande:

*«in via principale: l'annullamento integrale della sanzione irrogata;*

*in via subordinata: il riconoscimento e l'applicazione delle seguenti attenuanti, con conseguente riduzione della pena ai sensi dell'artt. 20 c. 2 dell'art. 21 del Regolamento di Giustizia sportiva: 1) per aver agito la reclamante per motivi di particolare valore morale e sociale; 2) per l'aver concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione della reclamante, il fatto doloso della persona offesa. Con vittoria di spese e onorari».*

In particolare, la difesa della reclamante ha rilevato:

- l'insussistenza di colpa della signora Rossi per aver omesso di far autorizzare dal Consiglio Federale FGI la manifestazione sportiva, essendo a suo dire la normativa federale «equivoca e contraddittoria»;
- l'irrilevanza disciplinare della pubblicazione sul sito istituzionale del Comitato regionale della graduatoria della manifestazione del 14 maggio 2017;
- l'insussistenza dell'elemento oggettivo, e comunque l'applicabilità dell'attenuante prevista dall'art. 20, c. 1, lett. A del Regolamento di Giustizia sportiva, quanto alla partecipazione di soggetti non tesserati alla gara del 14 maggio 2017;
- quanto alla partecipazioni di minori di anni 8 a manifestazioni sportive anche agonistiche: l'insussistenza di alcun coinvolgimento della reclamante; il difetto dell'elemento oggettivo per carenza del carattere agonistico della manifestazione; il difetto dell'elemento soggettivo, costituendo una prassi la partecipazione di atleti minori di anni 8 a manifestazioni anche agonistiche; in subordine, l'applicabilità dell'attenuante prevista dall'art. 20 c. 1, lett. C del Regolamento di Giustizia sportiva.

\* \* \*

### **motivi della decisione**



§ 1. In via preliminare, appare necessario valutare l'ammissibilità della produzione documentale allegata dalla reclamante unitamente al proprio atto, stante l'eccezione mossa dal Procuratore Federale nel corso dell'udienza del 12 gennaio 2018.

Si rileva che la documentazione allegata al reclamo si compone di una dichiarazione resa dalla signora Sara Miani datata 30 ottobre 2017 (doc. 1) e da documenti relativi alle due manifestazioni datate 26 febbraio 2017 e 14 maggio 2017 (docc. 2 - 7), in parte già depositati nel corso del primo grado.

Sul punto, contrariamente a quanto assunto dalla Procura Federale, la produzione in secondo grado risulta astrattamente ammissibile, secondo una interpretazione sistematica, evincibile dall'esame dell'art. 23.7 del Codice della Giustizia Sportiva, laddove consente la produzione di nuovi documenti, sia pure innanzi alla Corte Sportiva di Appello, mentre nessuna preclusione è espressamente prevista nel giudizio davanti alla Corte Federale di Appello, qual è la presente controversia. Anzi, l'art. 74.7 del Regolamento di Giustizia e Disciplina di questa Federazione consente di disporre l'acquisizione di nuove prove a cura del Collegio, anche d'ufficio, permettendo così di rilevare in generale l'ammissibilità di produzione di documenti nel secondo grado della giustizia disciplinare; pur tuttavia, la produzione della dichiarazione della signora Miani (che non può sostituire la forma orale della testimonianza, per di più in assenza di autorizzazione del Collegio), non può trovare ingresso, laddove la Corte non ritenga l'escussione del testimone strettamente indispensabile, che in questo caso può essere superata dalle altre evidenze probatorie per le argomentazioni che di seguito si affronteranno. Allo stesso modo, la restante documentazione, seppure ammissibile, non sembra avere incidenza sulla questione trattata.

§ 2. Nel merito, analizzando le contestazioni mosse dalla Procura Federale alla signora Rossi ed effettuando una completa disamina del provvedimento reso dal Tribunale Federale, questo Collegio ritiene che il comportamento della reclamante debba essere oggetto di sanzione, riscontrando in effetti le violazioni contestate e accertate dall'Organo di Giustizia di primo grado.

Deve premettersi che - confessorialmente - la reclamante attesta l'esistenza di una «prassi consolidata» in ordine alla partecipazione di minori di anni otto a manifestazioni sportive aventi carattere agonistico nell'ambito regionale dell'Emilia-Romagna (pagg. 11 e 12 del reclamo).

Lungi dall'inquadrarsi nell'ambito della consuetudine, tale prassi appare del tutto antiggiuridica e orfana dei criteri propri dell'*opinio iuris ac necessitatis*.

La sentenza impugnata ha rilevato, attesa la posizione apicale dell'incolpata nella gerarchia territoriale (in quanto chiamata a presiedere il Comitato Regionale, tra i cui compiti figura la programmazione dell'attività in quell'ambito, in cooperazione con i Comitati e i Delegati Provinciali, con precise responsabilità anche di controllo e verifica), che fosse ampiamente provata la responsabilità della signora Rossi per l'organizzazione della competizione denominata «Trofeo Principianti», non essendo stata richiesta la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale; nonché per la (illegittima) pubblicazione sul sito Internet istituzionale del Comitato Emilia

Romagna dei calendari e delle classifiche, almeno per quanto riguarda la gara di Calderara di Reno del 14 maggio 2017.

La signora Rossi è stata altresì ritenuta colpevole di aver consentito l'ammissione alle predette manifestazioni di atlete concorrenti di età inferiore a 8 anni, in spregio al divieto di cui all'art. 2.1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina in relazione all'art. 8.4 del Regolamento Organico e di ammissione alle gare di atlete non tesserate in eventi sportivi da considerarsi competizioni, in quanto si sono svolte con la valutazione delle prestazioni e si sono concluse con classifiche e premiazioni.

La partecipazione ad entrambe le gare di minori di anni otto risulterebbe, secondo il Tribunale, dai tabulati delle iscrizioni alle gare, dalle dichiarazioni testimoniali e da quelle provenienti dalla stessa incolpata, ove riconosce la partecipazione a gare di atlete di età inferiore agli anni otto, addirittura qualificandola come prassi risalente negli anni.

Sotto questo profilo, il Tribunale ha stigmatizzato la gravità di tali comportamenti, denunciando peraltro l'esposizione della Federazione a rilevanti responsabilità in caso di infortuni, privi di copertura assicurativa.

\* \* \*

Questo Collegio non può condividere in alcun modo la rappresentazione dei fatti suggerita dalla difesa della reclamante, la quale ritiene che le manifestazioni non siano qualificabili come «gare», secondo una interpretazione che tende a far prevalere elementi squisitamente linguistici e lessicali. Infatti, a tacer d'altro, in entrambe le occasioni furono predisposti podi, assegnati premi e realizzate classifiche, con il coinvolgimento di giovani atleti al di sotto degli otto anni di età.

Sul punto, si deve evidenziare che il requisito di una età minima per partecipare ad attività agonistica viene imposto da una serie di disposizioni che trovano la loro fonte anzitutto nel D.M. 18 febbraio 1982 («Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica»). Con specifico riferimento alla ginnastica, come noto, tale età è di almeno otto anni. Sul punto, si rinvia alla «Tabella ufficiale relativa all'età di accesso all'attività agonistica suddivisa per Federazioni e Discipline sportive», approvata dal Consiglio Superiore di Sanità, dal CONI e dalla FMSI – Federazione Medico Sportiva Italiana e divulgata anche con circolari ministeriali, che ha l'obiettivo di individuare un'età minima per partecipare a competizioni proprio nell'interesse supremo dei minori, considerati peraltro i principi costituzionali in tema di diritto assoluto alla salute.

Pertanto, il ragionamento effettuato dal Collegio di prime cure è sostanzialmente condivisibile, fermo restando che alla Corte d'Appello sembra indispensabile effettuare una distinzione tra le due manifestazioni, al fine di valutare le censure mosse all'incolpata, pervenendo così ad una mitigazione della sanzione irrogata.

α) Non vi è dubbio che alla competizione svoltasi il 26 febbraio 2017 abbiano gareggiato atlete di età inferiore agli otto anni, così come anche confermato dai testi nel corso dell'udienza dinanzi al Tribunale Federale del 24 novembre 2017 e dall'ampia documentazione acquisita agli atti. Tuttavia, per quanto non vi sia piena prova della conoscenza della gara da parte della

Presidente Rossi, ricorrono elementi presuntivi che ingenerano la convinzione che l'incolpata fosse al corrente dell'evento, tra cui:

- la comunicazione effettuata dalla signora Giulia Lancellotti, organizzatrice dell'evento, a figure di rilievo del Comitato Regionale dell'Emilia-Romagna, come si può evincere dall'indirizzario delle *mail* inviate in data 17 gennaio 2017 al signor Andrea Zaccaria (andy971@libero.it) e in data 28 gennaio 2017 al Comitato Regionale (cr.emiliaromagna@federginnastica.it) (pagg. 368 - 370 del fascicolo rinumerato in grado di appello);

- il coinvolgimento come "supervisore" del direttore tecnico Andrea Zaccaria, confermato dalla teste Giulia Lancellotti, già tecnico regionale FGI, nel corso dell'udienza dinanzi al Tribunale Federale del 24 novembre 2017 (pagg. 351 e ss.);

- la pubblicazione su un quotidiano locale dell'Emilia-Romagna («Gazzetta di Modena») della notizia della gara con fotografia ritraente un podio con le giovanissime atlete; pubblicazione ragionevolmente riportata in rassegna stampa e sottoposta agli uffici del Comitato Regionale (pag. 90).

In ogni caso, anche a voler ammettere che il Presidente del Comitato Emilia-Romagna non avesse avuto piena cognizione del fatto che fosse stata organizzata la gara, poi svoltasi il 26 febbraio 2017, dopo l'avvio delle indagini da parte della Procura Federale, l'incolpata non ha comunque compiuto alcuna attività idonea a effettuare acquisizioni di notizie sull'evento, nel corso del quale si sono certamente svolte attività agonistiche, omettendo così di consentire l'individuazione degli eventuali responsabili o comunque attivarsi nell'ambito delle prerogative di sua spettanza, per limitare le conseguenze pregiudizievoli in ambito sportivo.

Addirittura, una presa di posizione da parte della Presidente Rossi sarebbe apparsa sul punto indispensabile, anche alla luce del fatto che l'evento veniva rappresentato come iniziativa del Comitato Regionale Emilia Romagna, senza che - in realtà - lo fosse. In questo senso, appare particolarmente grave quanto risulta dalla presenza nel fascicolo di documentazione prodotta dalla teste Lancellotti nel corso dell'udienza del 24 novembre 2017, in cui la stessa ammetteva di aver utilizzato *sine titolo* i loghi del CONI e della FGI sul doc. A, rappresentante il programma dell'evento (pag. 355).

β) Quanto alla manifestazione svoltasi a Calderara di Reno il 14 maggio 2017, non è possibile ritenere l'estraneità della signora Rossi a tale evento, al quale peraltro la stessa ha presenziato nella sua qualità.

La rappresentazione dell'evento come una semplice manifestazione non accompagnata da elementi agonistici, offerta dalla difesa della signora Rossi, non può essere condivisa. Basti considerare la *mail* del Dott. Fedele Massimo Anglani del 16 giugno 2017 indirizzata alla Segreteria degli Organi di Giustizia Federale, con cui lo stesso acclude «ricevuta di pagamento rilasciata in occasione della Gara Trofeo Principianti» (pagg. 106 - 107).

Del resto, l'espressione «gara» e gli elementi tipici di un evento agonistico non possono essere messi in discussione, neppure sotto il profilo lessicale, laddove non fossero già sufficienti i

rilievi fotografici (pag. 64) che ritraggono inequivocabilmente, sulla scorta della pubblicità locale impressa dietro gli atleti, un podio con premiazione di ginnaste in tenera età.

*Ad abundantiam*, è presente nel fascicolo una *mail* del segretario generale Pentrella datata 7 luglio 2017, che comunica alla Procura Federale l'esistenza di una classifica articolata che involge atlete di età inferiori agli otto anni (pag. 207). Peraltro, dalla comunicazione del Dott. Fedele Massimo Anglani del 22 maggio 2017, Presidente della Società Modena Asd-Sgs, al Presidente Cav. Gherardo Tecchi, si dà atto di una «classifica giovanissime (5 anni)» e di una «classifica giovani (6 7 8 non compiuti)» (pag. 91).

Perciò, dalle classifiche (accompagnate dalla locuzione «Trofeo Principianti GAF 1° prova»), risulta la partecipazione alla gara non solo di atlete di età inferiore agli otto anni, ma addirittura di età di appena cinque anni, attribuendo a ciascuna di costoro un punteggio. Il tutto con pubblicazione delle graduatorie sul sito *web* istituzionale del Comitato Regionale Emilia Romagna (pag. 65), che non può dirsi irrilevante sotto l'aspetto disciplinare, dato che lo stesso ha agevolato la diffusione dell'evento e della pratica non conforme ai principi normativi sopra indicati.

La difesa della reclamante si è soffermata sull'eventuale equivoco derivante dalla ascrivibilità di atlete tesserate con una società (Barca) ad altra società (Calderara) in via di affiliazione. Sul punto, se anche fosse vero che la società Calderara (non ancora affiliata) abbia ospitato nel suo seno tesserate di altra società (Barca), ciò rappresenterebbe ulteriore elemento di violazione delle regole federali.

\* \* \*

La responsabilità della signora Rossi nell'organizzazione della manifestazione tenutasi il 26 febbraio 2017 non è pienamente provata, mentre - in ordine a tale evento - è provato che la stessa, una volta comunque avuto notizia di tale manifestazione, nulla abbia fatto per effettuare gli accertamenti necessari e per adottare eventuali misure nei confronti degli organizzatori, eventualmente consentendo al Comitato Regionale di dissociarsi dall'evidenza (anche mediatica) offerta a un evento sicuramente qualificabile come agonistico e con il coinvolgimento di giovanissime atlete e di società non affiliate.

Invece, ampiamente provata è la conoscenza della signora Rossi della manifestazione del 14 maggio 2017.

Né in ordine a quest'ultimo evento, le censure mosse da parte della difesa della signora Rossi sono condivisibili, dato che:

- a) la partecipazione della signora Rossi all'evento è stata ammessa;
- b) il carattere agonistico dell'evento è indubbio, anche semplicemente considerando la presenza di classifiche;
- c) è altresì indubbia la partecipazione ad attività qualificabili come gare di atleti di età inferiore agli anni otto, con indicazione di un coinvolgimento di ginnasti e/o società non ancora tesserate.

§ 3. In definitiva, gli elementi sopra indicati sono sufficienti per confermare il provvedimento di condanna della signora Rossi, pur con una rideterminazione della sanzione, ridotta rispetto alla precedente previsione adottata dal Tribunale Federale, laddove ha ritenuto che gli eventi dovessero essere autorizzati dagli organi centrali della Federazione, anziché semplicemente comunicati.

Alla luce di tali evidenze, può pertanto rideterminarsi in maniera più mite la sanzione, anche in funzione della tradizionale militanza sportiva e dirigenziale della Presidente Rossi nell'ambito della vita federale, irrogando la misura della sospensione ridotta a mesi dieci, mentre non può trovare applicazione l'attenuante prevista dall'art. 20, comma I, lett. c. del Regolamento di Giustizia e Disciplina, data la gravità della violazione (relativa all'aver consentito o comunque ammesso e/o tollerato la partecipazione di giovanissime atlete di età inferiore a otto anni), ma solo per una diversa gradazione della sanzione imposta dalla corretta lettura dei fatti.

§ 4. La reclamante dovrà essere condannata alle spese di giustizia, complessivamente pari a euro 2.000,00 (duemila/00), il cui importo viene rideterminato, in ragione del parziale accoglimento del reclamo e della riduzione della sanzione comminata, nella misura di euro 1.000,00 (mille/00) per ognuno dei gradi di giudizio, ridotto alla metà.

La cauzione già versata dovrà incamerarsi in acconto al maggior importo sopra indicato a titolo di condanna delle spese di giustizia.

§ 5. Data la particolare rilevanza della presente decisione, che coinvolge la necessità di offrire piena e incondizionata tutela di atleti minori in tenera età, il Collegio ritiene di dover ordinare la pubblicazione del provvedimento adottato sulla rivista «Il Ginnasta» per una sola volta, per estratto, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, confermando altresì l'invito già formulato alla Procura da parte del Tribunale Federale di esperire le dovute indagini nei confronti di soggetti che possano essere coinvolti nei comportamenti in questa sede sanzionati.

§ 6. Stante la particolare complessità della controversia, le motivazioni, ai sensi dell'art. 37.7 del Codice di Giustizia Sportiva, sono state differite di dieci giorni.

\* \* \*

Sulla scorta di tali motivazioni, la Corte Federale d'Appello, letti gli atti del procedimento e sentite le conclusioni delle parti,

**p.q.m.**

definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dall'incolpata Rossi Maria Grazia, nella qualità di Presidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna della Federazione Ginnastica d'Italia avverso la sentenza n. 14 del 2017 del Tribunale Federale, in parziale riforma della pronuncia impugnata, così decide:

a) irroga alla tesserata Rossi Maria Grazia la sanzione della sospensione, con inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla Federazione Ginnastica d'Italia e al CONI per mesi dieci;

- b) ordina il pagamento delle spese di giustizia a carico dell'incolpata, che stabilisce - per entrambi i gradi di giudizio - in euro 1.000,00 (mille/00), da versarsi entro trenta giorni presso le Casse della Federazione, a decorrere dalla comunicazione della sentenza;
- c) dispone la pubblicazione della decisione adottata sulla rivista «Il Ginnasta» per una sola volta.
- Così deciso in Roma, 12-22 gennaio 2018

**Andrea R. Sirotti Gaudenzi, presidente**



**Dario Lupo, relatore**



**Vito Stucci**

**Depositata oggi, 22 gennaio 2018**

**Gregorio Stanizzi**

**Segretario Organi di Giustizia**

